



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

A tutto il Personale

e p.c.: Al Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

S E D E

ORDINE DI SERVIZIO n. 6/2014

OGGETTO: Disposizioni inerenti l'orario di lavoro .

A seguito della riunione con i rappresentanti delle OO.SS. e della R.S.U. tenutasi presso questo Consiglio in data 28 febbraio u.s. per concordare la proposta di intesa sull'Orario di Lavoro, si dispone quanto segue.

L'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, attese le esigenze istituzionali, attua la seguente articolazione dell'orario di servizio:

dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 20:00.

Per lo svolgimento delle 36 ore settimanali, l'orario di lavoro viene articolato secondo le modalità sotto elencate:

- su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per la durata di sei ore al giorno, più due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno.
- su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per la durata di sette ore e dodici minuti.

La scelta del profilo orario viene operata dal personale dipendente, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio.

Gli addetti al Servizio automobilistico si alternano in servizio in modo da garantirne la piena operatività e possono essere autorizzati dal Segretario Generale, per specifiche esigenze di servizio, ad entrare in ufficio alle ore 7:00.

In relazione alla circostanza che risulta operante un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, si prevede la flessibilità dell'orario di lavoro. Tale flessibilità, in considerazione delle peculiari funzioni istituzionali, è stabilita in due ore in entrata (7:30 – 9:30), a partire dall'inizio dell'orario di servizio, e in uscita in trenta minuti come anticipazione e posticipazione del completamento dell'orario nei limiti, nel caso di posticipazione, di 5 ore mensili.

Laddove in uscita si prefiguri l'esigenza di compensare debiti orari dovuti alla flessibilità usufruita, questo sarà possibile fino al limite costituito dalla durata dell'orario di servizio.

Nell'ambito della flessibilità viene assicurata una fascia centrale di massima operatività dalle ore 9.30 alle ore 13.00, con la presenza contemporanea di tutti i dipendenti in servizio.

Il recupero dei permessi brevi fruiti a norma dell'art. 20 del CCNL del 16 maggio 1995 deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo (compatibilmente con la presenza in servizio del dipendente), anche come prolungamento dell'orario d'obbligo fino al limite costituito dall'orario di servizio.

Le stesse modalità si applicano per eventuali ritardi in entrata.

Le prestazioni di lavoro straordinario, anche se utilizzate in conto "riposo compensativo", devono essere preventivamente autorizzate.

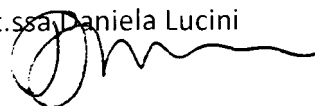
Nel caso in cui la prestazione giornaliera ecceda le sei ore, il dipendente ha diritto ad una pausa di almeno 30 minuti. Qualora il dipendente intenda usufruire della pausa al di fuori della sede dell'ufficio dovrà essere rilevato l'orario di uscita e di rientro. In tal caso la pausa potrà avere la durata massima di un'ora e trenta minuti.

Per quanto non espressamente regolato nel presente Ordine di Servizio, si applicano le disposizioni contrattuali in vigore.

Le presenti disposizioni entrano in vigore con decorrenza 3 marzo 2014 e, contestualmente, tutte le precedenti disposizioni sono abrogate.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela Lucini





VISTO l'art 19 del CCNL del 16 maggio 1995 in materia di orario di lavoro

VISTO l'accordo successivo del 12 gennaio 1996 ai sensi del predetto art. 19, comma 5 del CCNL , riguardante le tipologie ed articolazioni degli orari di lavoro;

VISTO l'art. 4, punto 3 lettera B del CCNL sottoscritto in data 16 febbraio 1999 in materia di disciplina della contrattazione collettiva integrativa;

VISTO il CCNI di Amministrazione sottoscritto in data 16 febbraio 1999, segnatamente l'art. 14 relativo alla disciplina dell'orario di lavoro;

VISTO il CCNI sottoscritto in data 16 maggio 2001, integrativo del CCNL sottoscritto il 16/02/1999, segnatamente l'art. 22 e 27 in materia di orario di lavoro;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 14/09/2007 relativo, per la parte normativa, al quadriennio 2006/2009 e, per la parte economica, al biennio 2006/2007;

VISTO l'art. 21 del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera del CPGT nella seduta del 16/11/1999 e succ.ve integrazioni;

VISTO l'art. 9 del Regolamento per l'Organizzazione e il Funzionamento dell'Ufficio di Segreteria adottato con deliberazione del 19/03/2002 e succ.ve integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il Direttore dell'Ufficio di Segreteria, attese le esigenze istituzionali, attua la seguente articolazione dell'orario di servizio:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 20:00.

La delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale (RSU e rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del contratto nazionale di lavoro) riunitesi in data 28/02/2014 per l'esame delle problematiche inerenti l'Orario di lavoro,

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

CONCORDANO

Quanto segue:

di adottare, per lo svolgimento delle 36 ore settimanali le seguenti modalità di articolazione dell'orario di lavoro :

- articolato su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì per la durata di sei ore al giorno, più due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno.
- articolato su cinque giorni da lunedì al venerdì per la durata di sette ore e dodici minuti.

La scelta del profilo orario viene operata dal personale dipendente, fatte salve le prioritarie esigenze di servizio.

Gli addetti al Servizio automobilistico si alternano in servizio in modo da garantirne la piena operatività e possono essere autorizzati dal Segretario Generale, per esigenze di servizio, ad entrare in ufficio alle ore 7:00.

In relazione alla circostanza che risulta operante un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, si prevede la flessibilità dell'orario di lavoro. Tale flessibilità, in considerazione delle peculiari funzioni istituzionali, è stabilita in due ore in entrata (7:30 – 9:30), a partire dall'inizio dell'orario di servizio, e in uscita in trenta minuti come anticipazione e posticipazione del completamento dell'orario nei limiti, nel caso di posticipazione, di 5 ore mensili.

Laddove in uscita si prefiguri l'esigenza di compensare debiti orari dovuti alla flessibilità usufruita, questo sarà possibile fino al limite costituito dalla durata dell'orario di servizio.

Nell'ambito della flessibilità viene assicurata una fascia centrale di massima operatività dalle ore 9.30 alle ore 13.00, con la presenza contemporanea di tutti i dipendenti in servizio.

Il recupero dei permessi brevi fruiti a norma dell'art. 20 del CCNL del 16 maggio 1995 deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo (compatibilmente con la presenza in servizio del dipendente) , anche come prolungamento dell'orario d'obbligo fino al limite costituito dall'orario di servizio.

Le stesse modalità si applicano per eventuali ritardi in entrata.

Le prestazioni di lavoro straordinario, anche se utilizzate in conto "riposo compensativo", devono essere preventivamente autorizzate.

Nel caso in cui la prestazione giornaliera ecceda le sei ore, il dipendente ha diritto ad una pausa di almeno 30 minuti. Qualora il dipendente intenda usufruire della pausa al di fuori della sede dell'ufficio dovrà essere rilevato l'orario di uscita e di rientro. In tal caso la pausa potrà avere la durata massima di un'ora e trenta minuti.

Per quanto non espressamente regolato dal presente accordo si applicano le disposizioni contrattuali in vigore.

La presente intesa sarà recepita in un apposito ordine di servizio con decorrenza 3 marzo 2014 e, contestualmente, tutte le precedenti disposizioni in materia di orario sono abrogate.

Sottoscritta in Roma il 28/02/2014.

h

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

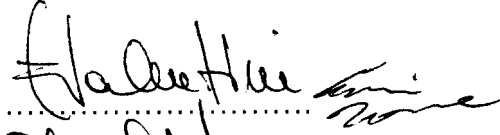
AMMINISTRAZIONE

IL DIRETTORE

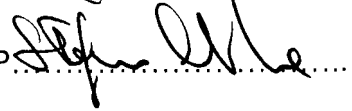


ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP.....

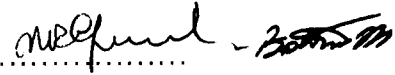


CISL/FP.....



UIL/PA.....

CONFSAL/UNSA.....



FLP

UGL/Intesa

USB/PI

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

1. 2. 

3.

4.

5.